



Apertura domande per Transizione 5.0 Decreto direttoriale MIMIT

FAI INFORMA 168/2026 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che il [MIMIT](#) ha reso noto che, **a partire dalle ore 12.00 di venerdì 12 giugno 2026**, è operativa sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la piattaforma per la prenotazione delle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0, a supporto degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e impianti FER.

Le modalità attuative per poter beneficiare dell'Iperammortamento, previsto da Transizione 5.0, sono dettate nel [decreto interministeriale MIMIT-MEF](#) firmato il 7 maggio 2026 e, a tal proposito, si evidenzia che:

- l'articolo 2 stabilisce l'oggetto dell'agevolazione. Esso consta negli investimenti in beni strumentali nuovi previsti negli Allegati IV (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma «4.0») e V (Beni immateriali – software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali – funzionali alla trasformazione digitale delle imprese) della [legge n. 199/2025](#), e in impianti per l'energia rinnovabile, completati tra il 1 gennaio 2026 e il 30 settembre 2028;
- l'articolo 3 delinea l'iter burocratico obbligatorio tramite piattaforma informatica del GSE. Prevede l'invio di una **comunicazione preventiva** (che indica i dati dell'impresa e l'ammontare degli investimenti previsti), di una **comunicazione di conferma** (da inviare entro 60 giorni dall'esito positivo della preventiva, dimostrando il pagamento di un acconto di almeno il 20%) e di una **comunicazione di completamento** (da inviare entro il 15 novembre 2028, attestando l'interconnessione dei beni). Ai fini del monitoraggio degli oneri a carico della finanza pubblica, l'impresa è tenuta altresì a trasmettere al GSE due ulteriori comunicazioni:
 - entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
 - entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all'incentivo imputate in ciascun esercizio;

- l'articolo 4 ribadisce l'entità del beneficio fiscale: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per la quota degli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per la quota tra 10 e 20 milioni di euro. La maggiorazione fiscale sul costo dei beni si applica a partire dal periodo d'imposta in cui l'impresa invia al GSE la comunicazione di fine investimenti, a due precise condizioni: entrata in funzione (il bene deve entrare in attività entro lo stesso periodo d'imposta) e via libera del GSE (l'effettiva fruizione del bonus è rigorosamente subordinata alla ricezione dell'esito positivo delle verifiche da parte del GSE);
- l'articolo 6 prevede che le caratteristiche tecniche e l'interconnessione debbano essere comprovate da una perizia asseverata rilasciata da ingegneri, periti industriali o enti accreditati;
- l'articolo 7 stabilisce che l'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da una certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti;
- l'articolo 8 identifica le spese ammissibili per gli investimenti nella produzione di energia rinnovabile, inclusi i gruppi di generazione, i trasformatori, i sistemi di stoccaggio e gli impianti termici per calore di processo. Il dimensionamento di tali apparati non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura;
- l'articolo 9 demanda al GSE le verifiche documentali e i controlli sulla sussistenza dei requisiti. L'impresa deve conservare tutta la documentazione, incluse fatture e perizie;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13 definiscono rispettivamente norme su controlli, recuperi, monitoraggio e privacy.

I termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione e delle comunicazioni di completamento (di cui al sopra citato art.3), saranno comunicati con successivo decreto direttoriale del MIMIT.